### Cassazione civile sez. II, 11/07/2024, n. 19061

#### RITENUTO IN FATTO

D.D. chiese ed ottenne dal Tribunale di Lecce â?? Sez. dist. di Casarano un decreto ingiuntivo per lâ??importo di Euro 6.499,78 nei confronti di B.B., a titolo di asserito corrispettivo rimasto insoluto di una fornitura di marmo.

Lâ??ingiunto propose opposizione instava per la revoca del decreto monitorio, eccependo lâ??inadempimento del D.D. con riferimento a plurimi vizi che riguardavano il tipo di marmo fornitogli.

Lo B.B., previa autorizzazione alla chiamata in causa di E.E. (nella qualit $\tilde{A}$  di posatore dei marmi) e di C.C. (quale levigatore dello stesso materiale), spieg $\tilde{A}^2$  anche domanda riconvenzionale per ottenere, da ciascuno in proporzione del rispettivo grado di responsabilit $\tilde{A}$ , il risarcimento dei danni nella misura di Euro 24.000,00.

Si costituì il E.E., resistendo e formulando, anchâ??egli, domanda riconvenzionale per lâ??ottenimento della condanna dello B.B. al pagamento, a titolo di corrispettivo per prestazioni lavorative non onorato, di Euro 8.057,00.

Anche lâ??altro terzo ebbe a costituirsi in causa ed eccepì lâ??intervenuta decadenza dello B.B. dal diritto di contestare i difetti e i vizi lamentati, oltre alla prescrizione del diritto di agire in via giudiziale.

Il Tribunale adito, con sentenza non definitiva n. 239/2013, così decise:

â?? accolse lâ??eccezione preliminare di prescrizione dellâ??azione per vizi e difetti formulata dallâ??opposto D.D. e dai due terzi chiamati in causa;

 $\hat{a}$ ?? rigett $\tilde{A}^2$   $\hat{a}$ ??opposizione proposta dallo B.B., confermando il decreto ingiuntivo emesso nei suoi riguardi;

- â?? estromise dal giudizio il D.D. e lo C.C.;
- â?? condannò lo B.B. al pagamento delle spese del giudizio in favore di questi ultimi due;
- â?? dispose la prosecuzione del giudizio in ordine alla cognizione della domanda riconvenzionale di pagamento avanzata dal E.E. nei confronti dello B.B.

Tale sentenza non definitiva venne immediatamente impugnata dallo B.B. e, nella costituzione degli appellati e della presa dâ??atto della sopravvenuta transazione tra lo B.B. e il E.E. (avuto

riguardo alle pretese da questâ??ultimo avanzate nei confronti del primo), la Corte di appello di Lecce, con sentenza non definitiva n. 2/2017, accolse il primo motivo di gravame e, in parziale riforma della decisione impugnata, rigettò lâ??eccezione di prescrizione e decadenza, dichiarò cessata la materia del contendere tra lo B.B. e il E.E. (in relazione al cui solo rapporto era stata disposta la prosecuzione del giudizio di primo grado, il cui relativo interesse era, perciò venuto meno) e dispose per il prosieguo della causa con lâ??ammissione di c.t.u.

A seguito del deposito dellâ??inerente relazione e della precisazione delle conclusioni, la Corte di appello salentina, con sentenza definitiva n. 323/2019,  $\cos\tilde{A}\neg$  pronunci $\tilde{A}^2$ 

â?? rigettò lâ??appello nei confronti di C.C.;

â?? accolse, per quanto di ragione, lâ??appello dei riguardi di A.A. e, in riforma della sentenza impugnata, dichiarò la fondatezza della proposta opposizione a decreto ingiuntivo, con la conseguente revoca di questâ??ultimo;

â?? accolse parzialmente la domanda riconvenzionale formulata da B.B. e, per lâ??effetto, condannò il A.A. al pagamento, in favore del primo, della somma di Euro 7.500,00, oltre interessi sino al soddisfo;

â?? regolò le complessive spese processuali.

A sostegno dellâ??adottata decisione, la Corte leccese ebbe a ravvisare la fondatezza del terzo motivo di appello formulato dallo B.B. circa il mancato accoglimento dellâ??opposizione avverso il decreto ingiuntivo e il mancato riconoscimento della responsabilitĂ del D.D. e del conseguente risarcimento del danno in relazione agli emersi vizi riguardanti la qualitĂ del marmo fornito e il taglio dello stesso non avvenuto a regola dâ??arte, escludendo ogni responsabilitĂ dello C.C. che si era solo limitato a levigare e lucidare il marmo.

Quanto alla graduazione della responsabilità concernente lâ??accertato inadempimento la Corte territoriale ritenne di individuarlo nella misura del 50% a carico del D.D. (quale fornitore del materiale) e nella restante misura dellâ??altro 50% a carico dello stesso B.B., il quale â?? per quanto emergente dal contratto e dalla c.t.u. â?? aveva consapevolmente acquistato, con la clausola â??visto e piaciutoâ?•, il materiale marmoreo di qualità dubbia perché formato da scarti provenienti da diverse partire di marmo (di colore necessariamente disomogeneo), con la relativa applicazione di un prezzo più favorevole di quello medio di mercato. Pertanto, aggiunse la Corte salentina, tale scelta aveva certamente inciso, insieme al negligente adempimento del D.D. e del posatore sul â??discutibileâ?• risultato finale, con la conseguenza che allo B.B. doveva riconoscersi il risarcimento nella ridotta somma di Euro 7.500,00, corrispondente al 50% di quella complessiva di Euro 15.000,00, come determinata dal c.t.u. allâ??attualitÃ, necessaria ad â??emendare il dannoâ?•.

**2**. Avverso la citata sentenza di appello proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, A.A., al quale resisteva con controricorso il solo B.B., mentre lâ??altro intimato C.C. non svolgeva attività difensiva in questa sede.

I difensori delle parti costituite hanno depositato memoria.

### Motivi della decisione

- 1. Con il primo motivo, il ricorrente ha denunciato â?? ai sensi dellâ??art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. â?? la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1366 e 1371 c.c., nonché la violazione ed errata applicazione degli artt. 1490, 1491 e 1496 c.c., in uno allâ??omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sui punti decisivi della controversia, avuto riguardo: alla non operatività della garanzia per i vizi nella fattispecie caratterizzata da un contratto contenente la clausola â??visto e piaciutoâ?•; â?? alla insussistenza di qualsivoglia inadempimento di esso ricorrente con riferimento al contratto oggetto di giudizio.
- 2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto â?? con riferimento allâ??art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. â?? la violazione ed errata applicazione degli artt. 1494, 1492 e 1476 c.c., nonché la violazione ed errata applicazione dellâ??art. 1227 c.c., oltre che lâ??omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su due punti decisivi della controversia, ovvero in ordine: â?? allâ??addebito della percentuale del 50% di responsabilità a suo carico; â?? allâ??insussistenza di colpa e di un obbligo risarcitorio in capo ad esso stesso ricorrente.
- **3**. Con il terzo ed ultimo motivo, il ricorrente ha lamentato â?? sempre in relazione allâ??art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. â?? la violazione ed errata applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e la violazione dellâ??art. 196 c.p.c., unitamente allâ??omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa il punto decisivo della controversia in ordine alla mancata rinnovazione della c.t.u.
- **4**. Rileva il collegio che i primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente essendo allâ??evidenza connessi.

Essi sono fondati per le ragioni e nei termini che seguono.

Occorre partire dal presupposto che â?? con riferimento alla vicenda dedotta in giudizio â?? Ã" risultato accertato in fatto che la fornitura di marmo per lâ??ottenimento del cui corrispettivo era stato proposto il ricorso per decreto ingiuntivo era stata accettata dallo B.B. con contratto recante la clausola â??visto e piaciutoâ?•, il che avrebbe dovuto condurre la Corte di appello a ritenere acquisita la consapevolezza da parte di questâ??ultimo, avendo valutato preventivamente lo stato reale del materiale, di acquistarlo nelle condizioni in cui si presentava, senza che al D.D. potesse imputarsi di aver nascosto vizi occulti che inficiavano la merce, così rimanendo esclusa la garanzia per vizi prevista dallâ??art. 1490 c.c.

Tale conclusione Ã" desumibile dalla avvenuta constatazione fattuale che il marmo effettivamente consegnato ed oggetto del contratto presentava vizi percepibili â??ictu oculiâ?•, trattandosi di forniture di pezzi di marmo di seconda scelta e di diverse partite già tagliate e, in quanto tali, caratterizzati da colorazioni e venature non del tutto omogenee, qualità negativa che aveva inciso anche sulla determinazione del prezzo in senso favorevole allâ??acquirente.

Dal percorso logico-motivazionale della sentenza impugnata si evince come fosse stato attestato (circostanza, peraltro, riferita anche dal c.t.u.) che nel contenuto contrattuale era stato specificato che â??â?\tutti i marmi oggetto del contratto sono stati visionati e sceltiâ?\trovando lâ??approvazione da parte del sig. B.Bâ?\.â?•, con lâ??aggiunta della sottolineatura, da parte del D.D., che il marmo Ã" un prodotto naturale e che, pertanto, non si possono pretendere uniformità e assenza di venature e che gli stessi pezzi avrebbero potuto essere rivisitati dallo B.B. per essere sicuro della sua scelta e di quanto propostogli dal fornitore.

Pertanto, sulla scorta di tali risultanze, deve trovare applicazione il principio (al quale dovrà uniformarsi il giudice di rinvio, anche ai fini dellâ??esclusione di un concorso di responsabilità del fornitore-venditore) già affermato nella giurisprudenza di questa Corte, alla stregua del quale, in tema di compravendita, la clausola contrattuale â??vista e piaciutaâ?•, che ha lo scopo di accertare consensualmente la presa visione, ad opera del compratore, della cosa venduta, esonera il venditore dalla garanzia per i vizi di questâ??ultima con riferimento a quelli riconoscibili (come, per lâ??appunto, venutosi a configurare nel caso di specie) con la normale diligenza e non taciuti in mala fede (cfr., ad es., Cass. n. 3741/1979 e Cass. n. 21204/2016).

Da tanto consegue, quindi, che non avrebbe potuto configurarsi un inadempimento del D.D. (non avendo lo stesso taciuto in malafede sulla qualit $\tilde{A}$  del marmo, la cui fornitura era stata  $\cos \tilde{A} \neg$  accettata dallo B.B.), e che, perci $\tilde{A}^2$  non poteva concretarsi nemmeno una sua corresponsabilit $\tilde{A}$  (come illegittimamente e contraddittoriamente ritenuto, in modo irrisolvibile, dalla Corte di appello nella sentenza impugnata).

Il controricorrente B.B. ha cercato di confutare tale ricostruzione, deducendo che la sua lamentela non atteneva alla circostanza di aver ricevuto marmo diverso da quello oggetto dellà??accordo, ma perché non si era provveduto al taglio delle lastre di marmo a perfetta regola dâ??arte, onde, per completare il lavoro, sarebbe stato necessario utilizzare marmo uguale ma di altra partita, ma non con differenza cromatica troppo evidente.

Senonché, Ã" agevole di contro rilevare che lâ??oggetto della pretesa creditoria azionata in via monitoria afferisse esclusivamente al mancato pagamento del corrispettivo della fornitura di marmo e non alla prestazione dâ??opera della esecuzione della pavimentazione (quindi, della posa in opera) secondo regola dâ??arte, poiché la relativa esecuzione della posatura del marmo era stata realizzata dal E.E. (che aveva transatto la controversia con lo B.B.),  $\cos$ ì come la levigatura dallo C.C. (esonerato, per, da qualsiasi responsabilità rispetto a tale limitata attivitÃ).

Del resto, lâ??oggetto del contratto concluso tra il D.D. e lo B.B. ineriva esclusivamente la vendita del quantitativo di marmo e, del resto, la stessa apposizione della clausola â??visto e piaciutoâ?• era avvenuta proprio al momento della consegna della relativa fornitura, per cui la natura del contratto intercorso tra queste due parti era riconducibile ad una vendita e non ad una prestazione dâ??opera o appalto.

5. In definitiva, sulla scorta delle complessive argomentazioni svolte, vanno accolti i primi due motivi del ricorso, con derivante assorbimento del terzo. Da ci $\tilde{A}^2$  conseguono la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa alla Corte di appello di Lecce, che, oltre ad uniformarsi al principio di diritto precedentemente enunciato, provveder $\tilde{A}$  a regolare anche le spese del presente giudizio di legittimit $\tilde{A}$ .

## P.Q.M.

La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso e dichiara assorbito il terzo.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimitÃ, alla Corte di appello di Lecce, in diversa composizione.

Così deciso nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte di cassazione, in data 3 luglio 2024.

Depositata in Cancelleria lâ??11 luglio 2024,

# Campi meta

Massima: In tema di compravendita, la clausola contrattuale "vista e piaciuta", che ha lo scopo di accertare consensualmente la presa visione, ad opera del compratore, della cosa venduta, esonera il venditore dalla garanzia per i vizi di quest'ultima con riferimento a quelli riconoscibili con la normale diligenza e non taciuti in mala fede.
Supporto Alla Lettura:

# Compravendita

La compravendita  $\tilde{A}$ " il contratto avente per oggetto il trasferimento della propriet $\tilde{A}$  di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo (artt. 1470 ss. c.c.). Si tratta di un contratto consensuale (per il suo perfezionamento Ã" sufficiente il semplice consenso delle parti); traslativo (attua il passaggio della proprietA della cosa o della titolaritA del diritto da un soggetto allâ??altro); a titolo oneroso (entrambe le parti ricevono un vantaggio economico in cambio della loro prestazione); sinallagmatico (a prestazioni corrispettive); commutativo (i vantaggi e gli svantaggi derivanti dallâ??atto sono valutabili fin dal momento della stipulazione). Pertanto, A imprescindibile, perchA© si versi nellâ??ipotesi del contratto tipico de quo che il compratore si impegni a pagare un prezzo espresso e corrisposto in quantitÃ di moneta: nel caso in cui, infatti, la controprestazione avesse ad oggetto un bene di altro tipo, si tratterebbe di â??permutaâ?•, la quale consiste, appunto, nello scambio di cosa contro cosa (negozio meglio noto con il nome di â??barattoâ?•).La compravendita immobiliare si articola in più fasi: la proposta di acquisto, il preliminare di vendita e lâ??atto di acquisto vero e proprio. Nei casi in cui non sia possibile procedere con la vendita immediata, si ricorre al contratto preliminare di compravendita immobiliare, chiamato anche compromesso di compravendita.